



N. R.G. 16018 /2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione specializzata in materia di Imprese

dott.ssa Raffaella Simone Presidente
dott.ssa Assunta Napoliello Giudice Relatore
dott.ssa Paola Cesaroni Giudice

assunta la causa in decisione ed assegnati i termini ex art. 190 cpc nel procedimento iscritto al n. r.g. 16018/2019, pendente tra

GAUDENZIO PAGANO, rappresentato e difeso dall' avv.to ANGARANO Francesco e avv.to GRAMEGNA Giacomo

E


COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS a r.l., in persona dei liquidatori, rappresentata e difesa dall'avv.to GAGLIARDI Luca;

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Gaudenzio PAGANO, con atto di citazione notificato alla società convenuta l'11 novembre 2019, chiedeva di: "... accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia giuridica della comunicazione datata 04.09.2019 e ricevuta dall'attore il giorno 04.09.2019 con la quale la convenuta Cooperativa Domus comunicava il diniego alla richiesta di recesso....., per l'effetto: 1.a) dichiarare legittimo ed efficace il recesso esercitato per la sussistenza delle condizioni richieste dallo Statuto e dalla legge nonché per l'avveramento delle condizioni che regolano la sua efficacia e lo scioglimento di tutti i rapporti societari e di scambio/mutualistici intercorrenti tra






Cooperativa Domus ed il signor Pagano Gaudenzio; 1.b) accertare e dichiarare l'insussistenza in capo all'attore di qualsivoglia obbligo di pagamento nei confronti della Domus cooperativa a titolo di quote sociali, quote ordinarie di gestione ed in conto costruzione alloggio, anche in applicazione del combinato disposto degli art.1460 e 2476 c.c., giuste le causali di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia credito vantato dalla Domus nei suoi confronti; 2. condannare la Cooperativa Domus, in persona del legale rappresentante pro tempore a deliberare l'accoglimento della domanda di recesso del socio con conseguente condanna della convenuta Società Cooperativa Domus alla ripetizione/liquidazione della somma di €76.029,84 sino ad oggi versata dall'attore (€ 51.645,70 a titolo di acquisto suolo, € 384,14 a titolo di quota capitale sociale ed € 24.000,00 in conto costruzione alloggio) e comunque della quota di adesione, oltre alla liquidazione degli interessi legali e fino al rimborso della quota in conto alloggi e di quota sociale, oltre interessi e rivalutazione monetaria e eventuali migliorie personali, o della somma maggiore o minore che sarà determinata, anche in via equitativa, in corso di causa; 3.condannare altresì la convenuta a restituire e pagare in favore dell'attore, tutte le eventuali ulteriori somme da questo versate alla Cooperativa convenuta, con gli interessi dalla data dei singoli versamenti al saldo effettivo; 4.condannare la Cooperativa Domus al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla escluso o eccettuato, cagionati all'attore in conseguenza delle condotte descritte in questo atto e negli scritti successivi, danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo.....".

Si costituiva la Cooperativa convenuta rilevando che, nelle more della instaurazione del giudizio, con comunicazione inviata il 24.02.2020 ricevuta il successivo 27.2.2020,





la società aveva dichiarato di accettare la dichiarazione di recesso formulata dal Pagano con istanza del 08.08.2019 e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.

Eccepiva poi, l'incompetenza del Tribunale adito per l'esistenza di clausola compromissoria nello statuto sociale; nel merito, insisteva per il rigetto della domanda.


Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI c c.p.c., all'udienza del 9.6.2022 le parti precisavano le conclusioni e la causa trattenuta in decisione.

Preliminarmente, va osservato che la parte convenuta ha insistito sull'eccezione di incompetenza per esistenza di valida clausola arbitrale: il Tribunale – nel corso del processo– non ha mai statuito neppure implicitamente sulla detta eccezione, limitandosi a concedere i termini ex art. 183 IV c. cpc senza procedere ad alcuna istruttoria, nel caso solo documentale, e rinviando per la precisazione delle conclusioni.

In tal caso "l'ordinanza istruttoria, con la quale il giudice detta i provvedimenti relativi alla istruzione della causa, non ha, neppure implicitamente, e, pur in presenza della relativa eccezione di parte, natura di decisione, affermativa o negativa, sulla competenza, pertanto avverso di esso non è proponibile il regolamento di competenza, mezzo non utilizzabile, in assenza di un provvedimento decisorio impugnabile, al fine di ottenere una pronuncia preventiva su di essa" (Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2018, n. 3150 e in senso conforme Cass. Civ., sez. 06, del 30/12/2011, n. 30254).

Dovendosi a questo punto esaminarsi la dedotta eccezione, preliminare ad ogni questione di merito, compresa quella relativa alla eventuale venir meno dell'interesse ad agire (cui è collegata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del





contendere, in ogni caso solo parziale, visto il contenuto delle domande promosse che si estendono anche a profili restitutori e risarcitori), questa risulta fondata.

L'art. 31 dello Statuto, (doc. B) prevede espressamente: "Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, b) le controversie promosse da amministratore, liquidatore o sindaci, ovvero promosse nei loro confronti, che abbiano d'oggetto diritti disponibili relative al rapporto sociale. ..."; il successivo art. 32 stabilisce le modalità di nomina e composizione del collegio arbitrale che decide secondo diritto. Norma statutaria che sicuramente è vincolante nei confronti del socio PAGANO anche in mancanza della dichiarazione di accettazione separata, come ora richiesto dal modificato art. 6 dello statuto: invero, all'epoca dell'ingresso del Pagano in cooperativa (pacificatamente avvenuto nel giugno del 2004 come da questi dichiarato in citazione), la modifica dell'art. 31 e dell'art. 6, come intese dall'attore, non erano ancora intervenute (statuto modificato con atto notarile registrato nel dicembre 2004) così il socio rimanendo vincolato alle precedenti disposizioni statutarie (compresa la clausola compromissoria) vigente prima della intervenuta modifica e da lui accettata al momento della adesione alla cooperativa.

Ciò precisato, ritiene il Tribunale che la lettura complessiva delle due norme, tenuto conto della espressa previsione del ricorso alla procedura arbitrale quale condizione di proponibilità della domanda di adesione alla società (art.31), della obbligatorietà della procedura arbitrale disegnata dall'art. 31 e del carattere onnicomprensivo della elencazione contenuta nel citato art. 31 (qualsiasi controversia tra soci e società)





portino ad affermare la competenza esclusiva del Collegio arbitrale a conoscere della presente questione.

Depone per tale conclusione anche il disposto di cui all'art. 808-quater c.p.c. che impone, nel dubbio, d'intendere la convenzione d'arbitrato nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce: norma espressione di un favor del legislatore per il ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale, che consente, in mancanza di un'espressa manifestazione di volontà contraria, di ampliare l'ambito applicativo di una clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui inerisce la clausola compromissoria, in modo da ricomprendervi tutte le controversie aventi la loro causa petendi nel contratto stesso (cfr. Cass., Sez. VI, 13/10/ 2016, n. 20673; Cass., Sez. II, 3/02/2012, n. 1674).

Deve, inoltre, ricordarsi che il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che ha sostituito il testo dell'art. 819-ter c.p.c., prevedendo la facoltà d'impugnare con il regolamento di competenza la sentenza con cui il giudice abbia affermato o negato la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato, ha determinato una radicale modifica dell'orientamento giurisprudenziale prevalente in materia, ponendo in risalto la natura giurisdizionale dell'arbitrato, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione statale e sostitutivo della stessa, e riconfigurando in termini di competenza il rapporto tra gli arbitri ed il giudice ordinario (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24153; Cass., Sez. I, 8/03/2016, n. 4526; Cass., Sez. VI, 12/11/2015, n. 23176).

L'inquadramento del rapporto tra gli arbitri ed il giudice ordinario nella nozione di competenza ha imposto, quindi, la qualificazione dell'eccezione di compromesso





quale eccezione di natura processuale (Cassazione civile sez. VI, 13/09/2019, n.22903 Cassazione civile sez. VI, 16/11/2021, n.34569).

Pertanto, condividendo i principi sopra riportati, la questione si pone quale questione di competenza e deve quindi essere risolta con ordinanza (art.44 c.p.c.), previo invito alle parti a precisare le conclusioni (Cass. Civ. sez. VI, 21/07/2011, n.16005), come avvenuto nella specie.

Pertanto, deve affermarsi l'incompetenza del Tribunale adito, con liquidazione delle spese secondo soccombenza, ritenuto il valore indeterminabile della controversia, con applicazione dei valori medi per le prime due fasi e del minimo per la fase decisoria e con esclusione della fase istruttoria.

Insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

Dichiara l'incompetenza del Tribunale adito;

condanna parte attrice alla refusione delle spese legali sostenute dalla società convenuta, liquidate in € 4000,00 oltre r.f. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.

Così deciso nella camera di consiglio in Bari, il 30.1.2023

Il Giudice rel.

Assunta Napoliello

Il Presidente

Raffaella Simone

